

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D'ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 19/03/2021

FATTO

Il ricorrente, in seguito a una vicenda successoria, dichiara di essere cointestatario di quattro BFP appartenenti alla serie Q/P e precisamente: nn. ***095 e ***096 di lire un milione, sottoscritti in data 6.2.1987; nn. ***049 e ***050 di lire due milioni, sottoscritti in data 15.3.1988. I buoni sono stati rimborsati in data 19.6.2019 per un importo complessivo lordo di € 36.384,64, inferiore a quanto spettante in base ai rendimenti applicabili.

Infatti, il ricorrente osserva che i BFP, originariamente appartenenti alla serie P, sono stati convertiti mediante l'apposizione di timbri correttivi, in titoli della serie Q/P. I timbri sovrapposti alle tabelle prestampate non avrebbero modificato le indicazioni dei tassi di interessi relativi all'ultima decade. L'indicazione dei nuovi tassi limitata ai primi due decenni avrebbe così ingenerato un legittimo affidamento sull'applicazione del rendimento prestampato per il periodo residuale. Dai ricalcoli effettuati emergerebbe che gli spetti una differenza per il periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno. In particolare la somma da liquidare va calcolata a partire dagli importi bimestrali stampigliati sui titoli. Chiede, pertanto, il rimborso dell'ulteriore somma spettante per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, quantificata in € 26.608,88.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni: incompetenza *ratione temporis*, poiché la controversia avrebbe ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione, in data anteriore al 1.1.2009. Osserva, inoltre, che i buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa



depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB. Da ciò conseguirebbe che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF.

Nel merito, con riguardo ai BFP dedotto in giudizio, rileva che la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986. Afferma che il buono sarebbe stato sottoscritto su moduli cartacei appartenenti alla precedente una serie P, sui quali è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, mentre dal 21° al 30° anno si applicherebbe un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Sostiene che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine per il suo rigetto.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, con riferimento a quattro BFP emessi tra il 1987 e 1988, originariamente appartenenti alla serie P, poi convertiti in BFP della serie Q/P, lamenta il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute. L'intermediario resiste per il rigetto del ricorso, affermandone l'infondatezza.
2. In via preliminare, l'intermediario eccepisce che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'incompetenza per materia e di quella temporale. Secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro al quale si rinvia, tali eccezioni non hanno fondamento e devono essere rigettate (v. Coll. Coord., decisione n. 5673/2013 che ha accertato: (a) la natura di titoli di credito dei BFP, e non di strumenti finanziari, in quanto sprovvisti del requisito della negoziabilità; (b) il momento in cui radicare la competenza temporale dell'Arbitro, coincidente col momento in cui è richiesto il rimborso del titolo, concretizzandosi soltanto allora la pretesa al maggior importo rispetto a quello calcolato dall'intermediario).
3. Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
4. In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).
5. Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

6. A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).
7. Ciò premesso, per quanto riguarda i BFP emessi antecedentemente al DM 148/86, l'art. 173 del D.P.R. 156/19731 ("Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" o Codice Postale) stabilisce che: *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"*.
8. Inoltre, il D.M. Tesoro 13/06/1986, n. 148 ("Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio") istitutivo della serie Q, ha espressamente stabilito che i saggi di interesse fissati per i buoni appartenenti a tale serie si applicano altresì sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti.
9. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, *"in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione"* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma, dec. n. 16901/18). Tali conclusioni sono state confermate dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 febbraio 2019, n. 3963. Peraltro, con la sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
10. Per quanto concerne i buoni dedotto in giudizio, l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*.
11. In proposito, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro: *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr. Collegio di Roma dec. n. 15200/18);
12. Inoltre, si ricorda che allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
13. Tuttavia, come più volte affermato da questo Arbitro, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorché *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);

14. Nel caso di specie, con riguardo ai buoni ***095 e ***096 sul fronte è stampigliata la sola serie P, sul retro, il timbro della serie Q/P. Sui buoni ***049 e ***050, sul fronte, è stampata l'indicazione della serie P e risulta apposto il timbro della serie Q/P, sul retro vi è stata l'apposizione del timbro recante i rendimenti fino al ventesimo anno della serie Q/P non chiaramente leggibile. Ne consegue che, relativamente al periodo dal 21° al 30°, trovano applicazione i rendimenti stampigliati sul titolo originario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA